

COMMENTO ALLA SENTENZA

La sentenza nel processo Graziani costituisce uno degli elementi fondamentali per la ricostruzione storica degli avvenimenti che stanno tra il 25 Luglio 1943 e il 25 Aprile 1945. Per questo, abbiamo voluto portarla a conoscenza integrale dei nostri lettori. Non vogliamo sostituirci ad essi nel valutare il significato e la portata, che d'altra parte sono di tutta chiarezza. Tuttavia non ci sembra fuori luogo osservare che l'aver riconosciuto che Rodolfo Graziani, in qualità di Ministro delle Forze Armate e di loro Comandante nella R.S.I., ispirò la sua azione a « motivi di particolare valore morale e sociale » (art. 62, n. 1 C. P.) costituisce un fatto addirittura rivoluzionario nel campo della legislazione e della giurisprudenza in tema di collaborazionismo!!

Ad un simile solenne riconoscimento si giunse dopo una istruttoria scritta e orale che niente lasciò in ombra e tutto vagliò con estrema cura, come del resto si doveva fare data l'importanza del periodo storico preso in esame.

Certo è che i legislatori del ciellenismo dovettero essere ben lontani dall'immaginare a quali conclusioni sarebbero arrivati, nei confronti del Maresciallo Graziani, i più alti Giudici militari della Repubblica Italiana. E, si badi bene, la sentenza e il riconoscimento (che, data la natura del reato, vale una assoluzione), estendono la loro efficacia storica e morale ben oltre la persona dell'imputato, e comprendono tutti coloro che furono ai suoi ordini, ufficiali e soldati, in quanto sarebbe illogico che il comandante avesse agito per alti fini morali e sociali e non altrettanto coloro che ne eseguirono gli ordini.

Non è mancato, naturalmente, il rilievo di una tale situazione, e lo dobbiamo ad un magistrato che ne ha scritto nella rivista « Movimento di Liberazione in Italia » (marzo 1952). Dopo ampie considerazioni giuridiche che non è il caso di esaminare in questa sede, lo scrittore ha lamentato che i giudici militari abbiano riconosciuto a Graziani la suaccennata attenuante, anziché quelle « attenuanti generiche » che, in definitiva, avrebbero portato ad una riduzione uguale di pena. « Le conseguenze in ordine alla irrogazione della pena sarebbero state identiche — scrive il Giudice A. Repaci — in quanto le due attenuanti comportano la stessa misura di diminuzione; ma non è chi non veda la abissale differenza ontologica e qualitativa, sul piano storico, e ancora più su quello etico, fra le due attenuanti. Quella concessa all'imputato comporta — checchè se ne dica — una patente di nobiltà, un'aureola di redenzione al comportamento incriminato la cui punibilità conserva soltanto più un vago riferimento alla turbativa dell'ordinamento giuridico generale, cancellando nel suo comportamento ogni carattere di odiosità e ogni marchio di infamia. E, sotto questo profilo, l'ex-Maresciallo può ben compiacersi di avere vinto la sua battaglia giudiziaria ».

Se invece gli fossero state concesse le sole attenuanti generiche, ecco che il Tribunale Militare, sempre secondo il Giudice Repaci, avrebbe dato atto al Maresciallo Graziani « di quel poco o di quel tanto di bene che egli abbia potuto fare, avrebbe altresì sanzionato quella che è una chiara risultanza processuale, ovvero sia la di lui specchiata onestà personale, tanto più commendevole in quanto saputa conservare frammezzo eventi e persone che ne facevano sistematico scempio ».

Prendiamo atto di tutte queste riflessioni e di questi riconoscimenti che, per il carattere della pubblicazione da cui provengono, acquistano un particolare significato. La sentenza Graziani segna una svolta decisiva in tema di collaborazionismo e ne costituisce una evoluzione che è tutta a vantaggio della pacificazione tra italiani. Naturalmente c'è chi resiste ancora sulle sconquassate posizioni originarie, ma la Storia continua la sua marcia e spetta a coloro che reggono le sorti del Paese il mettersi al passo con essa.